

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2018, proposto da Anna Rosa Capone, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Antignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rodolfo De Rosa non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva della determinazione dirigenziale n. 00194 del 23 febbraio 2018 del Comune di Afragola – Settore Qualità e Vivibilità, pubblicata il 26.02.2018 nell'Albo Pretorio on line, nonché del "Bando integrale per il conferimento di incarichi di prestazione professionale per diversi profili professionali presso l'ambito territoriale n° 19" emanato con Deliberazione Dirigenziale n° 515 del 25.05.2015, selezione pubblica per il reclutamento di n°

50 figure professionali, ai fini della realizzazione dei servizi a gestione diretta, annualità 2013/2015 di cui alla legge 328/2000, per la durata di trenta mesi; nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente partecipava alla selezione indetta dal Comune di Afragola per il conferimento di un posto di incarico di prestazione professionale in relazione al profilo contabile amministrativo presso l'ambito territoriale n° 19 dell'ASL NA 2, collocandosi nella graduatoria finale in quarta posizione.

Successivamente, il Comune decideva di procedere allo scorrimento della graduatoria fino alla terza posizione.

Con la determinazione dirigenziale n. 00194 del 23 febbraio 2018, il Comune di Afragola decideva di distribuire il tetto ore mensile tra le figure professionali già esistenti senza procedere allo scorrimento della graduatoria fino alla quarta posizione.

Con l'odierno ricorso, tempestivamente notificato all'amministrazione resistente e ad un controinteressato, e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, Anna Rosa Capone ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento.

L'amministrazione resistente si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Rodolfo De Rosa, controinteressata cui è stato notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 9 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti di un possibile profilo di difetto di giurisdizione e,

quindi, della possibile conclusione del giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

Ritiene il Collegio che il presente giudizio possa concludersi con una sentenza in forma semplificata, in quanto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

La questione sottoposta a questo Tribunale ha ad oggetto la contestazione del mancato scorrimento della graduatoria in relazione alla selezione indetta dal Comune di Afragola per il conferimento di un posto di incarico di prestazione professionale in relazione al profilo contabile amministrativo presso l'ambito territoriale n° 19 dell'Asl NA 2 per la durata di 30 mesi. Le figure professionali richieste sono necessarie per il funzionamento e l'attuazione dei servizi e prestazioni previsti dal Piano di Zona.

Come già sottolineato da questo T.A.R. (cfr. sentenza della I sezione, n. 55172017), gli atti inerenti ad una selezione per il conferimento di incarichi professionali a termine, cui non consegue la costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. in questo senso anche, Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5370).

Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo – ha, infatti, statuito Cass. civ., sez. un., 3 gennaio 2007, n. 4 – costituisce espressione non già di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di c.d. 'parasubordinazione' – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – anche nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'ente, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario. Ne deriva, quanto alla fase anteriore alla costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo, che a fronte dell'eventuale assenza o illegittimità del procedimento selettivo si pone una individuazione del contraente anch'essa permeata dei caratteri della vicenda soltanto privatistica, cosicché i privati possono invocare tutela delle proprie situazioni soggettive (quand'anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta o promessa al pubblico)

dinanzi al giudice ordinario, restando la pubblica amministrazione soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., in una determinazione che ben potrebbe essere assunta da un privato committente.

Medesime conclusioni si impongono anche quando si contesta il mancato scorrimento della graduatoria in relazione ad una vicenda che mantiene, comunque, la sua natura privatistica.

La decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria si innesta, comunque, su una vicenda privatistica (*id est*, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di diritto privato) e, quindi, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale amministrativo regionale e, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm., va individuata nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta.

Quanto alle spese relative alla presente fase processuale, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta.

Compensa interamente tra le parti le spese relative alla presente fase processuale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Maurizio Santise IL PRESIDENTE Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO